



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot. n. 00054080/2014

San Marino, 14 maggio 2014/1713 d.F.R

Ill.mi
Roberto Ciavatta
Luca Lazzari
Luca Santolini
**Membri del Consiglio Grande e
Generale**

e p. c. Spett.le
Segreteria Istituzionale

Loro Sedi

Oggetto: Interpellanza Consiglieri Roberto Ciavatta e Luca Lazzari, depositata in data 30 aprile 2014, alla quale si è associato per la risposta scritta il Consigliere Luca Santolini.

In riferimento all'interpellanza depositata dai Consiglieri Roberto Ciavatta e Luca Lazzari, in data 30 aprile u.s., che ha ad oggetto questioni connesse ai benefici fiscali in favore di banche che hanno assunto le attività e passività di altre banche in crisi, si precisa quanto segue.

Risposta n. 1

Si chiede in sostanza a quanto ammonta il credito di imposta riconosciuto ai sei istituti bancari intervenuti a sostegno del Credito Sammarinese, ad Asset Banca per l'intervento in favore della BCS, e, infine, a Banca CIS per l'acquisizione delle attività e passività del gruppo ECB.

Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che:

- a) l'ammontare dei crediti di imposta riconosciuti nelle tre operazioni in questione non può essere rappresentato da una somma fissa ma è necessariamente riferibile a un ammontare variabile nel corso del tempo, in relazione all'andamento del recupero dei crediti, sia anomali (incagli, sofferenze, scaduti/sconfinanti, ristrutturati) sia *in bonis*;

1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- b) lo stesso valore degli attivi ceduti non è cristallizzabile e può variare rispetto al modificarsi delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dei debitori ceduti, all'esistenza o meno di garanzie e al loro eventuale deterioramento. Pertanto, nel corso del tempo che sarà necessario al recupero delle esposizioni, le banche cessionarie (o il relativo veicolo) valorizzeranno detti attivi (per lo più crediti), come previsto dalla vigente normativa, al "presumibile valore di realizzo" e, pertanto, potranno registrare rettifiche o riprese di valore;
- c) ai sensi dei decreti n.ri 174/2011 e 61/2012 il credito di imposta tempo per tempo riconosciuto non coincide con lo sbilancio di cessione aggiornato, ciò in quanto lo sbilancio è calcolato come differenziale tra attività (come sopra considerato, al presumibile valore di realizzo) e passività, alla varie date in cui esso è calcolato mentre il credito di imposta valorizza le attività al valore di recupero, quindi non include valutazioni sull'evoluzione della qualità degli attivi di bilancio;
- d) ai sensi del decreto n. 72/2013, viceversa, il credito di imposta è calcolato tempo per tempo sulla base dello sbilancio di cessione di volta in volta aggiornato;
- e) nelle operazioni BCS/ASSET e BANCA CIS/ECB il conferimento ai veicoli (Fondi comuni) è stata effettuata prevalentemente con riguardo solo a una parte delle attività (crediti anomali). Ne consegue che parte degli attivi, il cui recupero inciderà sul credito di imposta, è rimasta iscritta nei bilanci delle banche cessionarie.

Sulla valutazione complessiva, inoltre, all'esito dei giudizi anche penali, che hanno dato luogo a sequestri di depositi ceduti, parte delle minori entrate fiscali potranno essere compensate con eventuali confische. Si precisa, al riguardo, che nel caso del Credito Sammarinese sono stati apposti vincoli da sequestro giudiziario per euro 10,3 mln di depositi.

In relazione a quanto precede, si può dire quale sia stato l'iniziale beneficio fiscale, coincidente con il deficit iniziale assunto, per le banche cessionarie, ma è difficile stimare quale potrà essere, all'esito di tutti i recuperi, l'ammontare complessivo dei crediti di imposta effettivamente utilizzati.

La scrivente Segreteria di Stato ritiene non opportuno divulgare, attraverso lo strumento dell'interpellanza, dati ritenuti sensibili nell'interesse dell'intero sistema finanziario e del Paese, a tal proposito si rammenta che i dati connessi ai benefici fiscali in favore delle banche sono stati oggetto di un riferimento in Consiglio Grande e Generale nella seduta di ottobre 2013, la Segreteria di Stato per le Finanze è disponibile ad aggiornare i dati con le stesse modalità.

Risposta n. 2

Si chiede quali siano stati i soggetti che hanno verificato l'effettiva esistenza delle sofferenze contabilizzate nelle operazioni di aggregazione e cessione tra istituti bancari.

Al riguardo, occorre precisare che:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) la determinazione iniziale dello sbilancio di cessione (differenza tra valore delle attività e valore delle passività all'atto delle cessioni) in tutti i casi avviene di comune accordo tra cedente e cessionario. Tuttavia, in due casi le banche cedenti erano rappresentate da pubblici ufficiali (Commissario liquidatore nel caso del Credito Sammarinese e Commissario straordinario nel caso della BCS). Nel terzo caso, trattandosi di banche *in bonis* (Banca CIS ed ECB), la determinazione è avvenuta ad opera degli organi ordinari delle banche senza la presenza di un pubblico ufficiale;
- b) lo sbilancio si modifica continuamente, come si diceva, in relazione soprattutto all'andamento dell'attività di recupero dei crediti anomali. Pertanto, nel prosieguo, i soggetti responsabili della determinazione del valore dello sbilancio non possono che essere i componenti degli organi aziendali delle cessionarie (o del veicolo destinato al recupero in monte degli attivi ceduti).

Ciò posto, proprio in considerazione dei rilevanti interessi pubblici in gioco, per gli impegni assunti dallo Stato, il Governo ha nominato un supervisore in ordine alle valutazioni che si faranno degli attivi da recuperare (cfr. anche Risposta n. 4).

Risposta n. 3

Si chiede se il Governo, attraverso il CCR, abbia avuto la possibilità di valutare le pratiche in sofferenza prima del rilascio delle relative autorizzazioni.

Al riguardo, la domanda appare mal posta, in quanto il Governo:

- non valuta (né rientra nei compiti dell'esecutivo dello Stato valutare) le sofferenze di una banca, se non attraverso i propri organi tecnici;
- non rilascia autorizzazioni alle operazioni di concentrazione, come quelle in esame.

Risposta n. 4

Si chiede per quale ragione sia stato nominato un Commissario osservatore solo a operazioni concluse e di quali elementi dispone il Governo, tali per cui abbia ritenuto di avviare una verifica sui crediti d'imposta concessi.

Come appare dalle precedenti risposte, pur essendo concluse le cessioni, lo sbilancio varia in relazione all'andamento del recupero dei crediti e, pertanto, si modifica anche l'importo del credito d'imposta. Ne consegue che è proprio la fase successiva all'avvenuta cessione (quella del recupero dei crediti) che presenta per lo Stato i maggiori rischi, in quanto, in astratto, il cessionario potrebbe non avere particolare interesse, stante il credito di imposta (ossia l'impegno assunto dallo Stato), ad effettuare una stringente e proficua azione di recupero dei crediti. E' apparso, quindi, opportuno istituire la figura di un supervisore di nomina governativa che svolga verifiche sui criteri seguiti per recuperare i crediti e valorizzare le poste dell'attivo.

In definitiva, la nomina è avvenuta a fini di evidente prudenza e non per l'eventuale conoscenza di elementi di giudizio ulteriori e diversi.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Risposta n. 5

Si chiede se non sia da rilevarsi un profilo di incompatibilità nell'assegnazione dell'incarico di commissario osservatore al dr. Gumina, tenuto conto del precedente incarico in BCSM, in quanto potrebbe essersi trovato ad avallare posizioni su cui oggi è chiamato a indagare.

Su tale specifica questione non si ravvisano profili di incompatibilità stante quanto già illustrato nella risposta n.2.

Risposta n. 6

Si chiede se il Governo intende intraprendere azioni di responsabilità penale rispetto ad eventuali incongruenze che dovessero emergere.

Si ritiene in generale che, se nell'ambito dell'attività di recupero dei crediti il Governo, attraverso il Commissario Osservatore, riscontri fatti di possibile rilievo penale, questi sarebbero prontamente denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Risposta n. 7

Si chiede se le concessioni delle banche cedenti siano state annullate o se al contrario siano state attribuite alle banche cessionarie divenendo così oggetto di pericolose trattative private al di fuori di ogni controllo pubblico.

Al riguardo occorre precisare alcuni concetti:

- a) lo strumento della concessione non è previsto in alcuna norma della LISF. E' previsto che lo Stato, per quasi tutte le attività autorizzabili, possa rilasciare o meno un nulla - osta dopo che la BCSM ha eventualmente rilasciato l'autorizzazione alla costituzione di un soggetto autorizzato;
- b) lo strumento della cessione prevede il passaggio da banca cedente a banca cessionaria delle attività e delle passività della prima. Tra esse non può essere ceduta né l'autorizzazione rilasciata dalla BCSM (che nelle operazioni in questione peraltro preesisteva già in capo alla cessionaria), né il nulla - osta del Governo (che, parimenti, preesisteva in capo alle cessionarie).

Detto ciò, qualora la domanda fosse diretta a comprendere quale sia la sorte dell'autorizzazione e del nulla - osta rilasciati a suo tempo dalla BCSM e dallo Stato a beneficio della banca cedente, si precisa che la disciplina prevista dalla LISF è contenuta nell'art. 10 e 99 della LISF.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Ne consegue che, una volta svuotata la banca cedente delle proprie attività e passività, la stessa, sulla quale permangono sia l'autorizzazione (BCSM) che il nulla osta (governativo), diventa non operativa e, quindi, la proprietà ha sei mesi di tempo per riattivare l'attività ovvero per porla in liquidazione, ad eccezione del caso in cui, nel lasso di tempo considerato, non siano state avviate concrete trattative per la cessione a terzi della banca (il livello di concretezza è dato per lo più dalla stipula di un contratto preliminare e/o dalla presentazione di un'istanza in BCSM del/dei promissario/i acquirente/i, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto).

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Claudio Felici -

